

---

Fondo Pensione  
Complementare  
per i Lavoratori operanti  
nel territorio della  
Regione autonoma  
Valle d'Aosta

F  N D E M A I N  
costruisci il tuo futuro

## Documento sul regime fiscale

(Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2019)

**PAGINA BIANCA**

*Il presente documento espone il regime fiscale del Fondo Pensione FONDEMAIN e delle prestazioni erogate dallo stesso. Il documento si compone di una prima parte comune e di ulteriori due sezioni relative, rispettivamente, ai lavoratori privati ed ai lavoratori pubblici.*

## I) Regime fiscale del Fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti a IRPEF e IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%<sup>1</sup>, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

## II) Sezione relativa agli aderenti del settore privato

### Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 Euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente a cui questo risulta a carico (cd. aderente principale).

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria richiesta dall'agenzia delle entrate è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il fondo provvederà ad inviare all'aderente (es. CUD) e

<sup>1</sup> La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% (11,50% per l'anno 2014) al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Se in relazione all'ammontare dei contributi l'aderente non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, comunica al fondo pensione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenni). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro annui.

### **Conferimento del TFR pregresso**

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 52 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di modifiche normative espresse continuano a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la predetta legge finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno a incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

### **Regime fiscale delle prestazioni**

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 le disposizioni concernenti il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dalla predetta data.

Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino alla suddetta data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti a eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).

### **Prestazioni in forma periodica**

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta del 12,50 per cento. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione come descritto nel presente documento. La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è prevista, fino ad un massimo del 20% per la parte di plusvalenza dal 01/01/2012 e ad un massimo del 26% dal 01.07.2014.

### **Prestazioni in forma di capitale**

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

### **RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, d.lgs 252/2005)**

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)<sup>2</sup>.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto l) del presente Documento "Regime fiscale del Fondo".

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

### **Anticipazioni**

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare:

- in relazione alle anticipazioni per spese sanitarie, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- in relazione alle anticipazioni per spese relative alla prima casa di abitazione, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento;

---

<sup>2</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

- in relazione alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, sull'importo da erogare, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

### **Riscatti**

Viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale per cause diverse da quelle sopra descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

### **Trasferimenti**

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.

**Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).**

In sintesi:

- sul montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le norme tributarie in vigore a quella data, ovvero:
  - per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull'87,5 per cento della c.d. rata-base;
  - per le somme una tantum, imposizione separata con aliquota del Tfr per i "vecchi" iscritti e aliquota media del reddito di riferimento per i nuovi iscritti;
- sul montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006 si applicano le norme tributarie in vigore prima dell'applicazione del D.Lgs. 252/2005, ovvero:
  - per la rendita e per i riscatti c.d. volontari, imposizione ordinaria Irpef sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati;
  - per le prestazioni in capitale, per le anticipazioni e per i riscatti c.d. involontari, aliquota media determinata in base al reddito di riferimento sulla parte di prestazione corrispondente al netto dei redditi già tassati;
  - le anticipazioni sono tassate separatamente dagli altri redditi del lavoratore includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti conseguiti.

La tassazione separata sulla parte delle prestazioni riferibili agli importi maturati prima del 31 dicembre 2006 prevede l'applicazione di aliquote e scaglioni in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione.

### Regime opzionale per i vecchi iscritti.

Al momento di accedere alla prestazione pensionistica complementare, i vecchi iscritti avranno la facoltà di scegliere di richiedere la prestazione pensionistica tutta in forma di capitale (relativamente a tutta la posizione individuale), ma scontando il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 anche sul montante accumulato a partire dalla data del 1° gennaio 2007, oppure di applicare sulle somme maturate dal 2007 la nuova disciplina civilistica (che limita la prestazione in capitale al 50 per cento della posizione individuale) e fiscale (ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15 al 9 per cento).

### Regime fiscale dei contributi

Relativamente al regime fiscale dei contributi è necessario distinguere due differenti periodi, ovvero ante e post 31.12.2017.

A partire dal 1° gennaio 2018 i contributi reali versati al Fondo Pensione negoziale sono deducibili nel limite massimo di 5.164,57 euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art.12 del T.U.I.R., che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il plafond di quest'ultimo, al Socio cui questo risulta a carico.

Se l'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'Aderente comunica a FONDEMAIN, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto. In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi non dedotti dal reddito, nel caso in cui si tratti di un minorenni la comunicazione verrà fatta in nome e per conto del soggetto a carico dell'Aderente. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei 20 anni (venti anni) successivi al 5° anno (quinto anno) di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (limite massimo deducibile 5.164,57x5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

Relativamente al regime fiscale ante 2018, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili nella misura del 12% del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di 5.164,57 Euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente la deduzione è ammessa per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo e, comunque, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,57 Euro.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico (cd. aderente principale) nel limite assoluto di 5.164,57 Euro, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Il trattamento tributario previsto per la deduzione dei contributi versati al fondo in via ordinaria si rende applicabile anche alle somme che l'iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni: dette somme concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.

Se in relazione all'ammontare dei contributi l'aderente non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, comunica al fondo pensione - entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

N.B.: Per gli aderenti provenienti da FCS (a seguito del processo di fusione per incorporazione) permasti in regime di TFS non vige il limite di deducibilità pari al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

#### Conferimento del TFR pregresso

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 52 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di

conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di modifiche normative espresse continuano a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la predetta legge finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno a incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

## Regime fiscale delle prestazioni

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti pubblici si applicherà il regime fiscale previsto per i dipendenti privati; relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

### Prestazioni in forma periodica

- Montanti maturati antecedentemente al 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma periodica, essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate a tassazione progressiva. A causa, peraltro, della anticipata tassazione dei rendimenti finanziari in capo al fondo, solo la parte non finanziaria sarà assoggettata a imposizione restando, pertanto, esclusi da imposizione i contributi che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al fondo. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, sarà applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

### Prestazioni in forma di capitale

- Montanti maturati antecedentemente al 1° gennaio 2018: per la parte di montante maturato al 31.12.2017 le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata. L'imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante. L'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta opera in ogni caso (anche, quindi, se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore ad un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:
  - riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente;
  - riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;



- o nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, questa va calcolata, da parte del sostituto d'imposta, assumendo come reddito di riferimento l'importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta e dividendo questo ammontare per il periodo preso a base di commisurazione e cioè il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. A tale calcolo seguirà, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un'anticipazione dell'imposta effettivamente dovuta dal contribuente, che è determinata con un criterio (l'aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall'Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d'ufficio a un ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.

*N.B.: Per gli aderenti provenienti da FCS, a seguito del processo di fusione per incorporazione, con la qualifica di "vecchi iscritti" si applicano le regole previgenti.*

- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: le prestazioni in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

#### **RITA (rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art. 11, comma 4, d.lgs 252/2005)**

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)<sup>3</sup>.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto l) del presente Documento "Regime fiscale del Fondo".

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

#### **Anticipazioni**

- Montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018: le prestazioni di anticipazione sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018:
  - o sull'anticipazione per spese sanitarie viene applicata una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo;

---

<sup>3</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

- sull'anticipazione per spese relative alla prima casa di abitazione viene applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo;
- sull'anticipazione per spese relative ai congedi parentali o formativi viene applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

### **Riscatti per cause non dipendenti dalla volontà delle parti**

- Montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018: il montante maturato è assoggettato a tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale.
- Montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018: il montante maturato è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alle forme di previdenza complementare con il limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia i rendimenti finanziari e i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

### **I riscatti volontari/immediati**

Per effetto della Sentenza n. 218/2019<sup>4</sup> della Corte Costituzionale, ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari o immediati) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica:

- per i montanti maturati fino al 31.12.2006, la tassazione progressiva;
- per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

### **Trasferimenti**

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono esenti da ogni onere fiscale.

**Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le norme tributarie in vigore a quella data, ovvero:**

- per la rendita, imposizione ordinaria Irpef sull'87,5 per cento della c.d. rata-base;
- per le somme una tantum, tassazione separata con aliquota del Tfr per i "vecchi" iscritti e aliquota media determinata in base al reddito di riferimento per i nuovi iscritti.

---

<sup>4</sup> La Sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del diverso trattamento tributario – tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato – previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017. Il pronunciamento, formalmente, ha riguardato il solo riscatto c.d. volontario o immediato visto che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in relazione ad una istanza di rimborso della maggiore imposta applicata su tale tipologia di prestazione.